

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto con il **Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica**

(CIAMPI)

e col **Ministro per i beni culturali e ambientali**

(VELTRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 FEBBRAIO 1998

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, con allegato, fatto a Roma il 13 novembre 1997

ONOREVOLI SENATORI. - Il nuovo Accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e Canada aggiorna e sostituisce il precedente Accordo firmato ad Ottawa il 16 giugno 1970.

Esso tiene conto dell'evoluzione legislativa a livello nazionale ed internazionale nel settore della cinematografia e costituisce, congiuntamente all'allegato, un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi, tramite la facilitazione della produzione in comune di film che, per le loro qualità artistiche e tecniche, possano contribuire ad una maggiore conoscenza reciproca e siano competitivi dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi.

L'articolo 1 definisce il termine «coproduzione audiovisiva» e ne specifica l'utilizzazione. Individua, inoltre, le Autorità competenti nei due Paesi.

L'articolo 2 stabilisce che i coproduttori debbano disporre di una buona organizzazione tecnica e finanziaria e di una qualificata esperienza professionale.

L'articolo 3 estende la possibilità di partecipare alla realizzazione delle produzioni a registi, interpreti e tecnici degli altri Paesi dell'Unione Europea.

L'articolo 4 stabilisce l'apporto dei coproduttori dei due Paesi.

L'articolo 5 prevede la possibilità di realizzare coproduzioni tripartite, cioè con Paesi già vincolati all'Italia o al Canada da un Accordo di coproduzione.

L'articolo 6 specifica il diritto di proprietà e di utilizzo da parte di ciascun coproduttore del negativo originale di un film.

L'articolo 7 riguarda le facilitazioni per l'importazione temporanea dell'attrezzatura

cinematografica e per l'ingresso e il soggiorno dei cittadini dell'altro Paese contraente.

L'articolo 8 stabilisce i termini per il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario.

L'articolo 9 prevede la possibilità di realizzare coproduzioni gemellate, anche solo finanziarie.

L'articolo 10 riguarda la ripartizione dei proventi e dei mercati.

L'articolo 11 riguarda gli oneri finanziari contrattuali tra i coproduttori.

L'articolo 12 stabilisce che l'approvazione di un progetto non implica automaticamente la concessione del benestare di proiezione in pubblico.

L'articolo 13 stabilisce le condizioni di esportazione dei film in Paesi dove vige il contingentamento.

L'articolo 14 specifica l'uso della dizione «coproduzione italo-canadese» e «coproduzione canadese-italiana».

L'articolo 15 riguarda la partecipazione dei film in coproduzione ai *festival* internazionali.

L'articolo 16 fa riferimento alle norme di procedura della coproduzione.

L'articolo 17 prevede l'istituzione di una Commissione mista per vigilare sull'applicazione dell'Accordo.

L'articolo 18 ribadisce il rispetto delle norme nazionali e, per l'Italia, anche della normativa comunitaria, per l'importazione, la distribuzione e la programmazione di produzioni.

L'articolo 19 definisce le modalità di entrata in vigore dell'Accordo.

Le norme di procedura contenute nell'allegato definiscono i termini e le modalità per l'ammissione ai benefici della coproduzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, con allegato, fatto a Roma il 13 novembre 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

